

	<p>Note in UIL          Uil Scuola Torino - Via Bologna, 11          Tel. 011/58.57.013          torino@uilsuola.it; torino2@uilsuola.it</p> <p>18 Dicembre 2025</p>	
<p>da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70</p>		

## A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA

### **SOSTEGNO E CORSI INDIRE:**

#### **TUTTE LE NOVITÀ SU CRITERI, REQUISITI E MODALITÀ DEI NUOVI PERCORSI.**

Si è svolta presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito una riunione di informativa sindacale avente ad oggetto l'attivazione dei prossimi percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che saranno attivati dalle Università e dall'INDIRE.

Nel corso dell'incontro, l'Amministrazione ha illustrato le ai Decreti Ministeriali n. 75 e n. 77 del 2025, che disciplinano i percorsi di specializzazione sul sostegno rivolti ai docenti con tre anni di servizio su posto di sostegno e ai docenti in possesso di specializzazione conseguita all'estero, alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge n. 127/2025, convertito dalla legge n. 164/2025.

#### **In particolare, sono state evidenziate:**

- l'estensione da 5 a 8 anni del periodo utile per maturare letre annualità di servizio su sostegno;
- il nuovo fabbisogno nazionale di docenti specializzati;
- il profilo professionale del docente specializzato per il sostegno, come definito dal nuovo Allegato A;
- le nuove condizioni di accesso ai percorsi per i docenti con titolo di specializzazione conseguito all'estero.

È stato richiesto un ulteriore incontro in modalità di confronto per un approfondimento puntuale delle novità introdotte dal decreto, con particolare attenzione alla definizione della platea dei destinatari e alla trasparenza sui dati relativi alle supplenze su posti di sostegno finora assegnate.

**La nostra posizione sui corsi**, di cui il nuovo decreto rappresenta una proroga, resta invariata ed è ribadita nella **nota a verbale** di chiusura del confronto (presente in allegato) sul decreto precedente.

In allegato è disponibile **la nostra scheda di approfondimento**, che riassume criteri, requisiti e modalità di svolgimento dei percorsi previsti dal nuovo decreto.

---

## Iscrizioni per l'anno scolastico 2026/2027

### **Le iscrizioni avverranno on line sulla Piattaforma Unica dal 13 gennaio fino al 14 febbraio**

Si è tenuto l'incontro per l'informativa sulla Circolare "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2026/2027".

La Nota proposta dall'Amministrazione ricalca a grandi linee quelle degli anni precedenti.

Le iscrizioni avverranno on line sulla Piattaforma Unica **dal 13 gennaio fino al 14 febbraio**.

- Anche per quest'anno le **iscrizioni alla scuola dell'infanzia sono escluse dalla modalità on line**. Inoltre, rimangono escluse dalla Piattaforma Unica le iscrizioni:
  - alle scuole della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
  - alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo/articolazione/opzione, anche sperimentale;
  - al percorso di specializzazione per "Enotecnico" degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo "Agraria, agroalimentare e agroindustria", articolazione "Viticoltura ed enologia";
  - ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;
  - per gli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l'iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta.
- **Il modulo di iscrizione** potrà essere personalizzato dalle scuole secondo le modalità degli anni precedenti entro giorno 10 gennaio ore 14,00.
- Le scuole potranno operare l'eventuale **aggiornamento annuale del PTOF** fino al 12 gennaio, ossia fino al giorno prima dell'apertura delle iscrizioni.
- Sulla Piattaforma Unica sarà disponibile la sezione "**What's Next: l'orientamento nel Metaverso**", il nuovo servizio digitale per orientare in modo innovativo gli studenti e le loro famiglie nella scelta dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado.

Nel paragrafo "**Obbligo di istruzione** – Modalità e verifica dell'assolvimento" sono presenti alcune novità sull'istruzione parentale: i genitori che intendessero avvalersi di tale modalità devono presentare entro il termine delle iscrizioni *on line* (ossia entro il 14 febbraio 2026), una comunicazione preventiva in modalità cartacea direttamente al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza, secondo le modalità indicate nelle **Linee guida per l'istruzione parentale** di questo Ministero che saranno successivamente trasmesse, contenenti indicazioni operative dettagliate cui attenersi.

- **Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali:** l'autorizzazione alla prosecuzione della sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado è limitata ai percorsi riferiti agli indirizzi di liceo. Pertanto, nell'anno scolastico 2026/2027, le istituzioni scolastiche statali e paritarie presso cui risultano attive una o più classi di percorsi liceali quadriennali autorizzati ai sensi del decreto ministeriale n. 344/2021, potranno attivare una prima classe del percorso liceale quadriennale, limitatamente all'indirizzo di studi liceale già attivato presso ciascuna istituzione scolastica coinvolta e sulla base del medesimo progetto di sperimentazione autorizzato.

I percorsi quadriennali di istruzione liceale possono essere attivati nel limite di una sola classe prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato per ciascuna istituzione scolastica.

#### POSIZIONI DELLA UIL SCUOLA

Abbiamo fatto notare che la circolare pur riprendendo per grandi linee quella dell'anno scorso, di fatto poi è scomparsa l'affermazione " ... le Regioni e gli enti locali pongono la massima attenzione al fatto che tale processo si svolga nei tempi prescritti.... **al fine di tutelare il diritto allo studio di alunni e studenti**" sostituendola con quella che afferma: " le Regioni e gli enti locali [...] forniscono anche il proprio contributo alla realizzazione **di un'offerta formativa equilibrata e rispondente alle vocazioni del territorio**".

**Il diritto allo studio per la Uil Scuola è prioritario della vocazione del territorio.**

**La Uil Scuola ha fatto notare che ancora una volta la scuola dell'infanzia non è inserita tra le scuole a cui si potrà accedere per le iscrizioni on line. È necessario invece farlo anche per questo segmento scolastico, fino ad oggi tenuto fuori da molti processi in atto.**

# NUOVI PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ UNIVERSITÀ/INDIRE - REPORT

Il 17 dicembre, presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, si è svolta una riunione di informativa sindacale avente ad oggetto le modifiche e le integrazioni ai Decreti Ministeriali n. 75 e n. 77 del 2025, relativi ai percorsi di specializzazione sul sostegno destinati:

- ai **docenti che hanno maturato tre anni di servizio su posto di sostegno;**
- ai **docenti in possesso di specializzazione conseguita all'estero.**

Le modifiche discendono dalle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 127/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2025, **che ha prorogato al 31/12/2026 (anziché il 31/12/2025) la possibilità di indizione di nuovi percorsi.**

In apertura dell'incontro, l'Amministrazione ha illustrato la bozza di decreto che recepisce le novità normative, prevedendo la possibilità di **attivare un secondo ciclo formativo dei relativi percorsi.** Di seguito le novità rispetto al ciclo formativo già in corso.

## DOCENTI CON TRE ANNI DI SERVIZIO SU SOSTEGNO (art. 6 del decreto-legge n. 71/2024)

### Le novità

#### 1. Requisito delle tre annualità

La principale novità riguarda l'arco temporale entro cui è possibile maturare le tre annualità di servizio, che viene esteso da **5 a 8 anni**, da conteggiare **fino al 31 agosto 2025.**

Pertanto, gli anni scolastici utili sono i seguenti: **2017/18 – 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 – 2022/23 – 2023/24 – 2024/25.**

#### 2. Nuovo fabbisogno di docenti con specializzazione per le attività di sostegno

Il nuovo fabbisogno calcolato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito è determinato dal numero dei docenti che, **negli otto anni precedenti all'attivazione dei percorsi**, hanno svolto, presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, entro la data del 31 agosto 2025, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, riferiti al medesimo grado di istruzione.

Dal fabbisogno complessivo di seguito individuato è sottratto il numero dei **docenti già iscritti** ai percorsi attivati ai sensi del decreto ministeriale n. 75 del 2025 che completano le attività formative **entro il 31 dicembre 2025**.

<b>Posti attivabili</b>	<b>Scuola dell'Infanzia</b>	<b>Scuola primaria</b>	<b>Scuola I grado</b>	<b>Scuola II grado</b>	<b>Totale</b>
<b>Totale triennialisti</b>	10.388	36.947	16.297	9.601	73.233
<b>Di cui già iscritti ai corsi che si concludono entro il 31 dicembre 2025</b>	1.624	5.905	3.499	2.109	13.137
<b>Totale fabbisogno</b>	<b>8.764</b>	<b>31.042</b>	<b>12.798</b>	<b>7.492</b>	<b>60.096</b>

### 3. Nuovo allegato A

#### Profilo professionale del docente specializzato per il sostegno (Sintesi)

Il docente specializzato per il sostegno possiede conoscenze e competenze finalizzate a favorire un sistema inclusivo, in cui gli alunni con disabilità sono protagonisti dell'apprendimento in relazione alle proprie capacità e potenzialità.

- Assume la contitolarità della sezione/classe, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alle attività degli organi collegiali, svolgendo azioni di sostegno alla classe per promuovere il processo di inclusione, secondo principi di corresponsabilità e collegialità.
- Progetta interventi educativi individualizzati, nel rispetto dei ritmi, degli stili di apprendimento e dei bisogni formativi, in collaborazione con il team docente, equilibrando apprendimento e socializzazione.
- Possiede competenze in pedagogia e didattica speciale, conoscenze sulle tipologie di disabilità, sulle dinamiche relazionali e comunicative, sulla collaborazione con famiglie e servizi del territorio, sull'uso di risorse e strumenti digitali per l'inclusione, nonché competenze di osservazione e valutazione secondo l'approccio ICF dell'OMS.

#### 40 ECTS/ CFU

Per ogni area dei Gruppi scientifici disciplinari individuati, la tabella allegata al Decreto esplicita le relative denominazioni e gli insegnamenti obbligatori, nonché per ciascuno di questi ultimi la quantificazione dei Crediti (CFU ovvero ECTS) da acquisire, ivi compresi quelli riferiti alle attività di laboratorio, per un totale complessivo di **40 Crediti**. Ogni Credito corrisponde a **25 ore di attività**, comprensive anche dell'eventuale studio individuale.

#### Complessivi 40 ECTS/ CFU di cui:

- **20** nel gruppo scientifico disciplinare 11/PAED-02-PAED-02/A (didattica e pedagogia speciale)

- **5** nel gruppo scientifico disciplinare 11/PSIC-02-PSIC-02//A (psicologia dello sviluppo e dell'educazione)
- **1** nel gruppo scientifico disciplinare 11/paed-01-paed-01/A (Pedagogia generale e sociale)
- **2** nel gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-05 E GIUR-06 (diritto costituzionale e pubblico e diritto amministrativo e pubblico) – legislazione primaria e secondaria riferita all'inclusione scolastica
- **2** nel gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-20 MEDS 20/B (neuropsichiatria infantile)
- **8** Laboratori
- **2** Esame finale.

**Restano ferme tutte le disposizioni già contenute nel decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito 24 aprile 2025, n. 75.**

### **In sintesi**

- Le tre annualità devono essere specifiche su posto di sostegno, svolte in istituzioni scolastiche statali e/o paritarie e tutte riferite al medesimo grado di istruzione. Non è quindi ammesso il cosiddetto servizio "misto" tra gradi diversi (ad esempio: 1 anno su sostegno nella scuola secondaria di I grado e 2 anni nella scuola secondaria di II grado).
- È inoltre necessario essere in possesso del titolo di accesso al grado di istruzione richiesto al momento della presentazione della domanda. A titolo esemplificativo, chi ha svolto i tre anni di servizio su sostegno nel I grado deve essere in possesso di un titolo di accesso a una classe di concorso del I grado (laurea idonea all'insegnamento e/o abilitazione).
- I percorsi di formazione sono attivati dall'INDIRE ovvero dalle Università, anche in convenzione con l'INDIRE. A ciascun direttore di corso possono essere assegnati fino a un massimo di tre percorsi formativi.
- I percorsi sono attivati con un numero di corsisti compreso tra 50 e 150 unità, distinti per grado di istruzione, fino al raggiungimento del numero massimo di posti assegnati all'INDIRE e alle Università.
- In caso di eccedenza di iscrizioni, l'INDIRE e le Università stilano proprie graduatorie distinte per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nell'ottennio di riferimento.
- Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono assolti mediante il servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici negli otto anni precedenti.
- Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica sincrona; è consentita la modalità asincrona entro il limite massimo del 10% delle ore previste per tali insegnamenti.
- I laboratori si svolgono esclusivamente in modalità sincrona.
- In caso di attivazione di più percorsi, le attività telematiche sincrone affidate a uno stesso docente non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario.
- Le assenze sono consentite nel limite massimo del 10% del totale delle attività previste.
- Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
- Al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio sono previsti esami in presenza, con valutazione in trentesimi
- Gli esami si intendono superati con una votazione non inferiore a 18/30.

- L'esame finale consiste in un colloquio in presenza su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso, scelto dal corsista in relazione all'esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riferimento:
  - al quadro teorico di riferimento;
  - alle scelte metodologico-didattiche adottate;
  - all'uso di risorse e strumenti digitali funzionali all'inclusione.
- L'esame finale è superato con una valutazione non inferiore a 18/30.
- L'importo del percorso di specializzazione, a carico dei corsisti, è determinato nella misura massima di euro 1.300,00, da versare all'INDIRE o all'Università a seguito dell'avvenuta iscrizione.

## **DOCENTI IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITA ALL'ESTERO (*art. 7 del decreto-legge n. 71/2024*)**

### **Le novità**

#### **1. Nuovo termine di riconoscimento dell'istanza**

La novità riguarda l'ampliamento della platea dei destinatari: possono accedere ai nuovi percorsi di formazione i docenti che abbiano presentato domanda di riconoscimento del titolo estero **entro il 24 aprile 2025** (in luogo del precedente termine del 1° giugno 2024) e per i quali:

- il procedimento amministrativo di riconoscimento risulti ancora pendente, oppure
- sia in corso un contenzioso giurisdizionale.

#### **Resta fermo che:**

#### **possono accedere ai percorsi i docenti il cui titolo di specializzazione:**

- sia stato conseguito con esito positivo presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine;
- consista in un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità della durata di almeno 1.500 ore, oppure, in alternativa, consenta l'idoneità al conseguimento di almeno 60 CFU.

#### **l'iscrizione ai percorsi di formazione è comunque subordinata alla rinuncia:**

- a ogni istanza di riconoscimento del titolo estero, oppure
- al contenzioso giurisdizionale pendente,

nei casi in cui, alla data del **24 aprile 2025**, siano già decorsi i termini di conclusione del procedimento, pari a 120 giorni.



Pertanto, anche in caso di rigetto del riconoscimento notificato successivamente al **24 aprile 2025**, l'accesso ai percorsi è consentito qualora, alla medesima data, risultassero già trascorsi i 120 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento.

**Restano altresì ferme tutte le disposizioni già contenute nel decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 24 aprile 2025, n. 75.**

### **In sintesi**

- L'effettiva partecipazione ai percorsi è garantita a tutti i docenti in possesso dei requisiti richiesti che presentino istanza: non sono previste selezioni in ingresso.
- È prevista l'acquisizione di:
  - 48 CFU/ECTS per i docenti che non abbiano maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno un anno scolastico di servizio in Italia su posto di sostegno, nello specifico grado di istruzione di interesse. In questo caso, 12 CFU/ECTS sono riservati alle attività di tirocinio.
  - 36 CFU/ECTS per i docenti che abbiano maturato almeno un anno scolastico di servizio in Italia su posto di sostegno, nello specifico grado di istruzione di interesse. In questo caso non sono previste attività di tirocinio.
- Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica sincrona; è consentita la modalità asincrona entro il limite massimo del 10% delle ore previste.
- I laboratori si svolgono esclusivamente in modalità sincrona.
- In caso di attivazione di più corsi, le attività sincrone affidate allo stesso docente non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario.
- Le assenze sono consentite nel limite massimo del 10% delle attività complessive.
- Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
- Al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio sono previsti esami in presenza, con valutazione in trentesimi.
- Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.
- I percorsi si concludono con un esame finale, consistente in un colloquio in presenza su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso, scelto dal corsista, con particolare riferimento:
  - al quadro teorico di riferimento;
  - alle scelte metodologico-didattiche;
  - all'uso di risorse e strumenti digitali a supporto dell'inclusione.
- L'esame finale è superato con una valutazione non inferiore a 18/30.
- Per i docenti tenuti all'acquisizione di 48 CFU/ECTS, l'importo massimo del percorso è pari a euro 1.500,00.
- Per i docenti tenuti all'acquisizione di 36 CFU/ECTS, l'importo massimo del percorso è pari a euro 900,00.



## **POSIZIONE UIL SCUOLA RUA**

### **VERBALE DI CONFRONTO**

**Decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 e lo schema di decreto interministeriale ai sensi dell'art. 7 del D.L. 71/2024, convertito con modificazioni dalla L. 106/2024.**

La Uil Scuola Rua, pur apprezzando l'accoglimento da parte dell'Amministrazione di alcune modifiche/integrazioni proposte dalla nostra organizzazione sindacale in sede di confronto, conferma la netta contrarietà sull'impianto generale di entrambi i decreti, ed evidenzia, in particolare, i seguenti punti:

- il percorso previsto per chi ha conseguito il titolo all'estero non può essere consentito a chi ha avuto o avrà entro i termini di presentazione delle domande un rigetto dello stesso titolo estero da parte dell'Amministrazione;
- il percorso previsto per chi ha il titolo estero (art. 7) non prevede nessun tipo di selezione/sbarramento rispetto a quello previsto per chi ha i tre anni di servizio (art. 6);
- il percorso previsto per chi ha tre anni di servizio (art. 6) viene erogato totalmente in modalità online senza prevedere alcun tirocinio presso le scuole;
- entrambi i decreti non prevedono una correlazione tra l'attivazione dei corsi e il fabbisogno territoriale, prendendo come riferimento, per esempio, le graduatorie dei docenti specializzati nelle province in cui queste sono sature, ma limitandosi a prevedere solo il potenziale numero dei docenti che hanno i requisiti per accedere ai corsi;
- entrambi i decreti non fanno chiarezza sulla spendibilità del titolo conseguito con i percorsi Indire, anche in previsione di una possibile incompatibilità con il TFA sostegno, non trattandosi quello dell'Indire di un titolo universitario.

Nel complesso ribadiamo la nostra contrarietà a tali corsi, soprattutto affidati all'INDIRE, che a parere della UIL Scuola non garantiscono la stessa formazione dei percorsi universitari del TFA sostegno e rappresentano un'opportunità solo per l'Amministrazione che determinerà condizioni di risentimento e di frustrazione per coloro che hanno intrapreso un duro corso di studi con il TFA sostegno.

Continuiamo a sostenere che le soluzioni sono altre, in particolare:

- stabilire un collegamento tra il numero di posti disponibili e il reale fabbisogno a livello nazionale di insegnanti di sostegno per i corsi attivati con il TFA in Italia. Un fabbisogno calcolato dalle singole Università che negli ultimi anni non è mai corrisposto adeguatamente alle necessità dell'intero Paese. Una soluzione che oggi avrebbe posto la nostra scuola in una condizione di sicurezza ed efficienza educativa migliori in termini di diritti degli alunni con disabilità.
- trasformare l'organico di fatto (al 30/6) in organico di diritto (al 31/8) per stabilizzare migliaia di docenti di sostegno su cattedre ormai consolidate e che rispondono alle vere esigenze delle scuole anche in termini di continuità didattica dell'alunno disabile, anche attingendo dalla 1 fascia delle GPS.